

## Articolo **624** Codice penale

### Furto

Dispositivo

#### Dispositivo dell'art. 624 Codice penale

Fonti » Codice penale » LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare » Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 bis) » Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui <sup>(1)</sup>, sottraendola <sup>(2)</sup> a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri<sup>(3)</sup>, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625, 626, 649].

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148] <sup>(4)</sup>.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625 <sup>(5)</sup>.

#### Note

*(1) L'oggetto della condotta è individuato in un'entità materiale suscettibile di esprimere al minimo uno stato di detenzione e che deve essere caratterizzata dall'altruità, aspetto controverso in dottrina. Un orientamento più restrittivo infatti ritiene che esso si riferisca ad una situazione di diritto che si identifica con la proprietà o altro diritto reale, mentre altri propendono per identificare l'altruità con l'esistenza di una situazione possessoria di un soggetto diverso dall'agente.*

*(2) Controverso è anche il rapporto sottrazione-impossessamento, che secondo la prevalente giurisprudenza sarebbero due concetti sovrapponibili, in quanto designano lo stesso fenomeno, rispettivamente dal punto di vista del soggetto passivo e di quello attivo. La dottrina, invece, li distingue, considerando l'impossessamento un quid pluris rappresentato dal conseguimento di un'autonoma disponibilità della cosa in capo all'agente. Si tratta di una distinzione non di poco conto quando si tratta di verificare il momento consumativo del reato.*

*(3) Si tratta di un dolo specifico dal quale discende che l'agente deve agire perseguendo un'utilità patrimoniale o comunque per soddisfare un proprio bisogno. Quindi il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, da parte della dottrina da considerare ingiusto come nel caso di ricettazione ex art. 648.*

*(4) Tale comma estende la qualificazione di cosa mobile anche alle energie aventi un valore economico, per tali intendendosi quelle capaci di cagionare un depauperamento del soggetto passivo ed un arricchimento di quello attivo. Si tratta dunque dell'energia elettrica, termica,*

*meccanica e dei gas. In particolare, in caso di sottrazione delle energie concesse per contatore, è controverso se si debba considerare la configurabilità del furto ovvero dell'appropriazione indebita (v. [646](#)). L'orientamento dottrinale prevalente ritiene necessario distinguere tra l'ipotesi della sottrazione compiuta prima o dopo il passaggio attraverso il contatore. Di conseguenza si avrà furto nel primo caso, appropriazione indebita nel secondo. Diversamente se si verifica un allacciamento abusivo, mediante manomissione del contatore, si configura un ulteriore delitto quello di truffa (v. [640](#)).*

*(5) Tale comma è stato aggiunto ex art. 12, della l. 25 giugno 1999, n. 205.*

## Ratio Legis

La dottrina non appare concorde in merito al bene-interesse qui tutelato, da alcuni individuato nel possesso o nella detenzione, da altri nello stato giuridico della proprietà e di altri diritti reali di godimento.

## Brocardi

“ **Animus furandi**  
*Volontà di rubare* ”

“ **Contrectatio rei**  
*Trafugamento, impossessamento della cosa* ”

“ **Furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri  
faciendi gratia**  
*Il furto è l'impossessamento fraudolento di una  
cosa a fini di lucro* ”

“ **Res furtivae**  
*Cose rubate* ”

## Spiegazione

**Spiegazione dell'articolo 624 Codice penale**

La norma è posta a tutela della **relazione di fatto con la cosa**, individuata nel possesso e nella detenzione, mentre secondo altri a tutela di una **situazione di diritto**.

Per quanto riguarda il soggetto passivo, la giurisprudenza richiama sovente il concetto di **detentore**, affermando che persona offesa dal reato è solamente colui che è stato spossessato.

Perchè si determini la **sottrazione** è infatti richiesta l'uscita del bene dalla signoria di fatto del precedente possessore, e quindi lo spossessamento vero e proprio.

Oggetto materiale del delitto è la **cosa mobile altrui**, la quale non deve necessariamente avere un valore economico in sé, essendo sufficiente riferirsi alla normale detenzione d'uso ed al profitto che ne ricava il colpevole.

Quest'ultimo deve infatti agire con il **dolo specifico** di trarre profitto, pur senza doverlo necessariamente conseguire ai fini della configurabilità del delitto.

Per **profitto** va inteso qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale.

Per consolidata giurisprudenza, per aversi consumazione è necessario che la cosa esca dalla sfera di vigilanza del legittimo detentore o di chi per lui sia sottoposto alla sorveglianza del bene. Se ciò non avviene, il delitto rimane allo stadio del tentativo ai sensi dell'art. 56.

## Massime

**Massime relative all'624 Codice penale****Cass. pen. n. 2726/2017**

Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).

*(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2726 del 20 gennaio 2017)*

**Cass. pen. n. 1710/2017**

Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal

caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.

*(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1710 del 13 gennaio 2017)*

### **Cass. pen. n. 26749/2016**

Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato).

*(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26749 del 27 giugno 2016)*

### **Cass. pen. n. 21586/2016**

L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.

*(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21586 del 24 maggio 2016)*

